



Registro Generale N. 000200/2022 del 27/09/2022

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione

OGGETTO: Lavori di miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - Realizzazione Uffici - Scuola Garibaldi Est CUP: J32B22000430004 - CIG 932110967A. - Autorizzazione al subappalto ditta Chiarati Sistemi s.r.l.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 71 del 30/06/2022 si approvava il progetto definitivo-esecutivo (unico livello) e sue integrazioni, relativo ai **“Lavori di Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - stralcio miglioramento funzionale scuola garibaldi est, realizzazione uffici”** (Cup Master J31E17000170004 – CUP: J32B22000430004), redatto dallo studio SIDEL Ingegneria S.r.l., p.iva 03408321200, per un importo complessivo di quadro economico di **Euro 119.397,73**;
- con Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. 167 del 25/8/22 si disponeva di assegnare l'appalto dei lavori in oggetto, in base al criterio del minor prezzo, per un importo complessivo pari a Euro 94.222,40 (IVA esclusa) di cui Euro 92.929,03 per lavori ed Euro 1.293,37 per oneri della sicurezza non ribassabili, determinati sulla base del preventivo corrispondente ad un ribasso offerto pari al 3% (treper cento), oltre IVA (22%) per Euro 9.422,24 e così per complessivi **Euro 103.644,64** (IVA compresa), mediante procedura di cui a dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal "Decreto Semplificazione", DL 76/2020 e smi convertito con L. n. 120/2020, modificato dal D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito con L. n. 108/2021;
- il Contratto d'appalto dei lavori in oggetto veniva sottoscritto tra il Comune e l'impresa aggiudicataria in data 08/09/2022, per l'importo di Euro 94.222,40 (IVA esclusa) di cui Euro 92.929,03 per lavori ed Euro 1.293,37 per oneri della sicurezza non ribassabili, 94.222,40 (IVA esclusa) di cui Euro 92.929,03 per lavori ed Euro 1.293,37 per oneri della sicurezza non ribassabili;

Vista la domanda acquisita al Prot. n. 14906 del 22-9-2022 con la quale l'impresa AEFPE S.R.L. in qualità di appaltatore dei lavori in oggetto, avanzava richiesta di autorizzazione al subappalto all'impresa Chiarati Sistemi s.r.l. con sede in Ferrara via Zucchini n. 7; C.F. e P.I. n. 01865320384., per l'esecuzione dei lavori di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”, appartenenti alla Cat. OS30, per un importo presunto pari a Euro 29.399,54 compresi Euro 396,00 per oneri della sicurezza;

Visto:

- il D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e in particolare l'art. 67;
- l'art. 21 della L. 13/9/1982 n. 646 e s.m.i.;
- l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto che l'Art. 16 ad oggetto "Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico" del Contratto d'appalto indica che **<<E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della presentata in sede di offerta, nel rispetto delle disposizioni della lettera invito e**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Sulla materia trovano altresì applicazione i disposti di cui all'art. 48 del CSA.>>;

Dato atto che è possibile concedere l'autorizzazione al subappalto richiesto, in quanto è stato ottemperato a quanto previsto dalla sopra richiamata vigente normativa in materia e cioè:

- all'atto dell'offerta l'impresa aggiudicataria ha indicato nelle forme di legge, le opere da subappaltare o concedere in cottimo, fra le quali rientrano quelle di cui sopra;
- l'impresa appaltatrice ha trasmesso la prova delle denuncia di apertura del cantiere per il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici per l'assicurazione dei lavoratori;
- l'appaltatore, unitamente alla domanda di subappalto, ha prodotto la seguente documentazione, agli atti: schema di contratto di subappalto, condizionato (al rilascio della presente autorizzazione); ha provveduto alla trasmissione della dichiarazione di iscrizione alla competente Camera di Commercio, di insussistenza di forme di collegamento o controllo, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa affidataria del subappalto e dell'autodichiarazione di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- per i lavori in oggetto l'impresa affidataria del subappalto ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese e di possedere i mezzi e le attrezzature conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre disposizioni legislative in materia e il personale per poter eseguire le lavorazioni;

Considerato che sono conclusi, nei confronti dell'impresa Chiarati Sistemi s.r.l, con sede in Ferrara via Zucchini n. 7; C.F. e P.I. n. 01865320384, i controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INAIL_ 33370829 del 09/06/2022, valido fino al 07/10/2022, relativo all'impresa Chiarati Sistemi s.r.l, P.I. n. 01865320384;

Dato atto che sono presenti le condizioni e i presupposti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

Preso atto dell'art. 7 del contratto di subappalto con il quale l'appaltatore e il subappaltatore convenivano che il pagamento delle opere oggetto di subappalto sarà subordinato alla regolarità del DURC del subappaltatore e che il pagamento potrà avvenire direttamente dalla stazione appaltante nei soli casi previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

Vista la comunicazione acquisita al Prot. n. 14906/2022 con la quale il subappaltatore dichiarava di possedere i requisiti di microimpresa;

Dato atto che il Comune di Soliera provvederà al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi dell'art. 105 c.13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e come disciplinato all'art. 48 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Preso atto che l'attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento e smi;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e smi;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-



2024 e s.m.i;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i;

Visto il D.L. 16/07/2020 n. 76 e relativa Legge di conversione n. 120/2020, come modificato dalle recenti disposizioni introdotte dall'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021 e relativa Legge di conversione n. 108/2021;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Vista la Legge n. 136/2010;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Considerato che il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra premesso, visto e considerato,

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

di autorizzare, l'impresa AEFEE S.R.L (C.F. e P.I. n° 01506030293 in qualità di appaltatore dei lavori in oggetto, a subappaltare all'impresa Chiarati Sistemi s.r.l. con sede in Ferrara via Zucchini n. 7; C.F. e P.I. n. 01865320384, l'esecuzione dei lavori di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi", appartenenti alla Cat. OS30, per un importo presunto pari a Euro 29.399,54 di cui Euro 396,00 per oneri della sicurezza, alle condizioni indicate nel contratto di subappalto, agli atti del Comune con Prot. n. 13974 del 22-9-2022;

di dare atto che il Comune di Soliera provvederà al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi dell'art. 105 c.13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e come disciplinato all'art. 48 del Capitolato Speciale d'Appalto, pertanto l'Appaltatore dovrà specificare alla Stazione Appaltante, con formale comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore, la parte delle prestazioni eseguite di volta in volta in subappalto, unitamente al relativo importo, al fine della liquidazione delle stesse e con riferimento anche al disposto di cui all'art. 105, comma 22 del Codice dei contratti pubblici;

di trasmettere la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in esecuzione, per i successivi adempimenti di competenza;

di precisare che:

- dell'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice, nonché i dati relativi alla sua iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, delle norme che regolano il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



- l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere lo specifico piano redatto dall'impresa subappaltatrice compatibile e coerente con il piano da lui presentato (P.O.S.). Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
- il subappaltatore dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'appaltatore;
- l'appaltatore dovrà corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relative alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'esecuzione dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- il pagamento degli stati d'avanzamento e dello stato finale è subordinato all'acquisizione del DURC regolare dell'appaltatore e del subappaltatore, emesso dagli Enti preposti;
- ai sensi della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, previsti dall'art. 3 della legge suddetta. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ed ii;
- il subappaltatore, prima di dare corso ai lavori, dovrà redigere il "*Piano Operativo della Sicurezza*" e consegnarlo al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la necessaria approvazione;

di dare atto che Responsabile del procedimento di cui al presente atto, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

di dare atto che:

- il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente, **CUP: J32B22000430004**;
- il CIG attribuito dall'ANAC all'appalto in oggetto è il seguente, **CIG 932110967A**;

di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa né oneri ulteriori a carico dell'Ente;

di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;

di informare l'appaltatore e il subappaltatore sulle disposizioni concernenti i principi e gli obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'appaltatore, inseriti nel "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 23/01/2014, in conformità a quanto disposto dal DPR 16 aprile 2013 n. 62, mediante indicazione dell'indirizzo url del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" - "Disposizioni Generali" - "Atti Generali";

di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente".



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE